



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore D'ALIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2008**

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,  
in materia di soppressione delle Province e conseguente  
razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove dall'esigenza di semplificare il quadro istituzionale attraverso la soppressione dell'ente provincia.

Il dibattito in merito è lungo e articolato ed è suffragato da pareri favorevoli e contrari.

Le motivazioni a sostegno della necessità di una loro abolizione sono molteplici. Quelle di maggior rilievo sono rispondere ad una richiesta di razionalizzazione dell'ordinamento istituzionale, profondamente diffusa anche nell'opinione pubblica e contenere la spesa pubblica.

È forte, infatti, la richiesta di dar luogo ad una semplificazione dei livelli istituzionali ai fini di promuovere gli effettivi interessi delle locali comunità le cui amministrazioni, servizi, risorse risultano sempre più avviluppati nei molteplici gradi di governo.

Tale riformulazione andrebbe inserita in una approfondita disamina dei livelli istituzionali che dovrebbe portare ad una revisione completa dei gradi di governo.

La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, nel riformulare l'articolo 114 ha elevato l'ente provinciale ad articolazione costituzionale dello Stato contravvenendo, in un certo senso, ai tentativi, più volte avviati, di abolirle. Pensiamo al dibattito in particolare degli anni Settanta, allorché sono state istituite le regioni ed è emersa in tutta chiarezza l'assurdità di conservare un ente intermedio tra esse e il comune.

Se si partisse da questo dibattito sfociato con l'istituzione delle regioni e se ne riconoscesse il fallimento delle stesse si potrebbe addivenire ad un'opposta conclusione pensando ad un potenziamento dell'ente provincia.

Ma tale pare una strada ancor più ardua.

Bisogna piuttosto prendere atto che la provincia è percepita come lontana dalla generalità dei cittadini.

Al contrario dell'istituzione comunale, fortemente legata all'aspetto identitario, quella provinciale risulta essere un ente cui si ricorre sporadicamente, le cui deleghe, che non risultano a gran parte dei cittadini, non hanno concorso a semplificare quanto piuttosto hanno talora complicato l'assetto istituzionale.

Esse vengono infatti per lo più intese non come espressione di propria autonomia ma come diramazioni periferiche dell'autorità statale e nella confusione di queste due dimensioni la provincia raramente viene riconosciuta quale «ente intermedio tra regione e comune».

La soppressione dell'istituzione provinciale si propone di eliminare queste confusioni determinando un drastico alleggerimento del reticolo amministrativo territoriale ai fini di promuovere aggregazioni spontanee di comuni per la gestione dei servizi in forme consortili.

L'obiettivo è di ripartire dalle comunità storiche originarie e di incoraggiarne l'evoluzione verso nuove cooperazioni, o perfino fusioni volontarie, prive di una sovrastruttura istituzionale per lo più percepita come imposta.

La soppressione dell'ente provincia si tradurrebbe, inoltre, in un fattore di riduzione della spesa pubblica la cui giustificazione non può più risiedere nel cosiddetto «costo della democrazia» e si troverebbe in linea con l'attuale esigenza di organici e strutturali interventi di razionalizzazione delle risorse

tramite la riduzione dei «centri di spesa» senza penalizzare i servizi ai cittadini ma anzi potenziando gli enti erogatori più prossimi agli stessi.

Questa logica purtroppo si scontra con l'odierna realtà. Assistiamo infatti, su pressioni localistiche, all'istituzione di nuove province dettate dalla convinzione che solo la loro creazione possa garantire al territorio un tribunale, un ospedale, adeguati istituti scolastici o servizi pubblici o prendiamo atto di nuove normative, vedi l'autonomia impositiva e la «finanza federalistica», che ne consolidano l'esistenza e potenziano i poteri.

È necessario al contrario ridurre i livelli amministrativi, non eliminando i poli erogatori di servizi quanto piuttosto razionalizzando la spesa pubblica a tutto vantaggio della conservazione e valorizzazione dei servizi primari, premiando, secondo il principio di sussidiarietà, la dimensione più prossima al cittadino anche attraverso la promozione di fusioni tra i comuni. Dobbiamo riconoscere che il percorso di trasferimento delle funzioni, la ricollocazione del personale, l'adeguamento normativo non sarà facile ma, alla luce di quanto sopra detto, è indispensabile.

A tal fine il presente disegno di legge con gli articoli da 1 a 8 si propone di modificare il testo costituzionale, provvedendo all'abrogazione di tutti i passaggi in cui è menzionato l'istituto della provincia. Inoltre, esso non si limita a disporre l'abolizione delle province ma, attraverso l'articolo 9, in attesa di una organica riorganizzazione dell'intero assetto legislativo in materia di autonomie locali che tenga presente il mutato quadro istituzionale, detta alcune norme transitorie.

Innanzitutto prevede che le funzioni esercitate dalle soppresse province siano trasferite alle regioni che a loro volta possono delegarle ai comuni i quali possono esercitarle congiuntamente con altri comuni.

Nel medesimo articolo è disciplinato il passaggio di proprietà dei beni in dotazione della provincia e sono regolamentati i rapporti di lavoro in essere con la stessa.

Con gli articoli 10 e 11 sono previste, infine, norme costituzionali di salvaguardia degli ordinamenti speciali delle province di Trento e di Bolzano e dei poteri legislativi in materia di ordinamento degli enti locali attribuiti alle regioni ad autonomia speciale con leggi costituzionali.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

*(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione)*

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le regioni e i comuni».

### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)*

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

*b)* al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)*

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, lettera *p)*, la parola: «, Province» è soppressa;

*b)* al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

## Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 118  
della Costituzione)*

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
- b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
- c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

## Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 119  
della Costituzione)*

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;
- b) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;
- c) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;
- d) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

## Art. 6.

*(Modifica all'articolo 120  
della Costituzione)*

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

## Art. 7.

*(Modifiche al secondo comma  
dell'articolo 132 della Costituzione)*

1. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».

## Art. 8.

*(Abrogazione del primo comma  
dell'articolo 133 della Costituzione)*

1. All'articolo 133 della Costituzione il primo comma è abrogato.

## Art. 9.

*(Disposizioni conseguenti  
alla soppressione delle province)*

1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle province sono trasferite alle regioni che, con legge, possono delegarle ai comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.

2. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle regioni, che li trasferiscono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le province e i rispettivi di-

pendenti sono trasferiti alle regioni, che li cedono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

4. I comuni cui siano state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i comuni interessati.

5. Le regioni dettano con legge i principi fondamentali che i comuni devono rispettare nello stipulare le intese di cui al comma 4, permettendo che ogni comune possa stipulare intese con comuni diversi. Fino a quando la regione non ha definito i principi fondamentali di cui al periodo precedente, i comuni possono comunque stipulare le intese di cui al comma 4 nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dall'ordinamento giuridico vigente.

#### Art. 10.

*(Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Nulla è innovato all'ordinamento costituzionale vigente, concernente la regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 11.

*(Poteri legislativi alle regioni  
a statuto speciale)*

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti concernenti i poteri legislativi delle regioni ad autonomia costituzionale speciale in materia di ordinamento degli enti locali della rispettiva regione.

